



**Unione Italiana Lavoratori Funzione Pubblica**  
**Segreteria Provinciale Avellino**  
[avellino@polpenuil.it](mailto:avellino@polpenuil.it)

*AVELLINO, 04 MARZO 2026*

**PROT. 040326/ av**

**Alla Direzione  
Casa Circondariale  
AVELLINO**

**E. p.c**

**Al Provveditore del PRAP Campania - Napoli  
Dt. Carlo BERDINI**

**Ufficio Relazioni Sindacali PRAP  
NAPOLI (NA)**

**Segreteria Nazionale UIL PA PP  
ROMA (RM)**

**Segreteria Regionale/Nazionale UIL PA PP  
NAPOLI (NA)**

**Ai Delegati UIL PA PP Provinciali Avellino  
LORO SEDI**

**OGGETTO: CONTESTAZIONE SINDACALE – ORDINE DI SERVIZIO N. 9 DEL 24 FEBBRAIO 2026 – SALA REGIA**

La scrivente Organizzazione Sindacale, con riferimento all'Ordine di Servizio n. 9 del 24 febbraio 2026, formula formale contestazione in relazione alle disposizioni riguardanti la Sala Regia.

L'Ordine prevede che l'operatore di Sala Regia debba effettuare segnalazioni verbali immediate tramite sistema radio al Coordinatore della Sorveglianza Generale e/o ai Responsabili delle UU.OO., nonché successivamente per iscritto, in merito a eventuali stazionamenti non consentiti dei detenuti nei corridoi delle sezioni detentive e nelle zone comuni, demandando di fatto anche un'attività di vigilanza sull'operato del personale di Polizia Penitenziaria operante nelle sezioni.

Tale previsione appare suscettibile di determinare:

un'estensione delle competenze rispetto alle ordinarie attribuzioni dell'operatore di Sala Regia;  
possibili interferenze con le funzioni proprie del personale addetto alla vigilanza delle sezioni;  
sovrapposizioni operative e incertezze nei profili di responsabilità.

La Sala Regia svolge funzioni di monitoraggio tecnico-operativo e di gestione dei flussi comunicativi interni. L'attribuzione di compiti ulteriori, non espressamente previsti da disposizioni normative o regolamentari, rischia di alterarne la natura funzionale.

Inoltre, l'utilizzo delle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza deve essere inquadrato nel rispetto della normativa vigente in materia di controllo a distanza dei lavoratori.

L'art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come modificato nel 2015, disciplina l'impiego di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. La norma vieta il controllo a distanza in senso proprio, consentendo l'installazione e l'utilizzo di tali strumenti esclusivamente per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o di tutela del patrimonio, previo accordo sindacale e previa adeguata informativa al lavoratore.

In tale solco interpretativo si colloca altresì il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con parere 8 aprile 2024, n. 454, che ha chiarito come la visione ex post delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza possa ritenersi lecita soltanto in presenza di un "evento critico", ossia di un fatto idoneo a incidere sulla sicurezza dell'istituto o a costituire reato, e comunque non per finalità di controllo continuativo e generalizzato dell'attività del personale.

Ne consegue che la visione delle telecamere non può trasformarsi in uno strumento di vigilanza sistematica sull'operato del personale né costituire base per eventuali contestazioni disciplinari formulate "da remoto", in assenza di un evento critico specifico.

La responsabilità della vigilanza operativa nelle sezioni detentive resta in capo al personale formalmente incaricato, non potendo essere surrogata mediante controllo mediato attraverso impianti tecnologici.

L'Ordine introduce ulteriori incombenze per un operatore (Agente/Assistente) che, soprattutto nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi, presta servizio da solo in Sala Regia e svolge contestualmente:

funzione di centralinista;

gestione delle comunicazioni radio e telefoniche;

monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza;

controllo dei sistemi di allarme.

L'ulteriore attribuzione di compiti di verifica e segnalazione continuativa può determinare:

un carico di lavoro rilevante;

un aumento del rischio di errore operativo;

una possibile riduzione della tempestività nelle comunicazioni di emergenza;

criticità sotto il profilo della sicurezza complessiva del servizio.

Considerata la natura strategica della Sala Regia, appare opportuno valutare con attenzione l'adeguatezza dell'organico impiegato nelle fasce di maggiore operatività.

L'ampliamento delle funzioni, in assenza di specifica formazione e di adeguata copertura organizzativa, potrebbe esporre l'operatore a responsabilità disciplinari o operative per eventuali omissioni o ritardi non imputabili a negligenza, ma a un sovraccarico strutturale.

È necessario che l'assetto organizzativo garantisca una chiara delimitazione delle competenze e condizioni di lavoro compatibili con l'efficace svolgimento del servizio.

Per quanto sopra, si chiede:

una rivalutazione delle disposizioni che attribuiscono alla Sala Regia compiti ulteriori rispetto alle funzioni proprie;

una verifica dei carichi di lavoro e dell'organico impiegato;

Avellino,

AVELLINO, 04/03/2026

IL RESPONSABILE GAU  
Uil FP Polizia Penitenziaria  
TROISE Raffaele